

J.E.L.

IMMEDIATA ESSEQUIA

La presente deliberazione viene affissa il 7 DIC. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

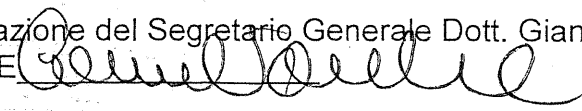
PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 726 del 4 DIC. 2006

Oggetto: TAR Campania - Ricorso "Metro Campania Nordest srl" c/ Provincia Bn e altri -
Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno quattro del mese di Dicembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	
2) dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	ASSENTE
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 07/07/06 la "Metro Campania Nordest srl" agiva nei confronti della Provincia di Benevento per l'annullamento della nota prot. 2525/SME del 4/5/06;

Con determina n. 785/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

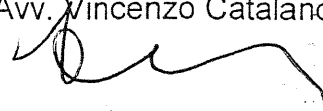
attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania dalla "Metro Campania Nordest srl" c/ Provincia di Benevento e altri con ricorso notificato il 07/07/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 785/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 785/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso dinanzi al Tar Campania promosso dalla "Metro Campania Nordest srl" c/ Provincia di Benevento con ricorso notificato il 10/10/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 893 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 7 DIC. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ☐ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

SETTORE AVVOCATURA (2 copie)

SETTORE _____

SETTORE _____

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione 9123

Conf. Capigruppo 11.12.06

il _____

il _____

il _____

il _____

il _____

il _____

prot. n. 108

prot. n. 9-1-07

prot. n. _____

prot. n. _____

prot. n. _____

prot. n. _____

Avv. Alfonso Erra
Via G. Melisurgo n. 4
Tel. 081 4287111 - Fax 081 5528256
80133 NAPOLI

PROVINCIA DI BENEVENTO

18 LUG 2006

Avv. Enrico Soprano
Via G. Melisurgo n. 4
Tel. 081 4287111 - Fax 081 5528256
80133 NAPOLI

ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

RICORSO

COPIA

della società "MetroCampania Nordest s.r.l." P.Iva 07614680630, con sede

in Napoli alla Via Don Bosco, in persona del legale rapp.te p.t., Ing.

Giuseppe Racioppi, rapp.to e difeso, giusta procura a margine del presente

atto, dagli avv.ti Enrico Soprano ed Alfonso Erra, presso il cui studio elett.te

domicilia in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 4

CONTRO

la Provincia di Benevento, in persona del Presidente della Giunta

Provinciale p.t.

per l'annullamento

della nota prot. n. 2525/SME del 4/5/2006, a firma del Dirigente del Settore

Mobilità - Energia servizio autotrasporto persone - della Provincia di

Benevento, di diniego al richiesto riconoscimento di compensi revisionali;

di ogni altro atto o provvedimento comunque preordinato, presupposto o

conseguente, rispetto a quelli impugnati.

FATTO

In data 18/2/2002, la Regione Campania stipulava, in nome e per conto della

Provincia di Benevento ex art. 44 L.R.C. 3/2002, contratto di servizio ponte

con la Ferrovia Alifana e Napoli-Benevento s.r.l. - oggi Metrocampania

Nordest s.r.l., avente ad oggetto l'esercizio di servizi pubblici di linea per il

trasporto di persone (su gomma).

Detto contratto prevedeva decorrenza dall'1/1/2003 al 31/12/2003.

Con successivo contratto di servizio - ponte, la Provincia di Benevento

Avv.to ENRICO SOPRANO

Lu. ALFONSO ERRA

Con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi, anche disgiuntamente con altri avvocati, nella presente procedura ed atti conseguenziali, in ogni grado della stessa, anche innanzi alla Corte di Cassazione e nella proposizione di ricorsi incidentali, controricorsi e domande riconvenzionali, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di rinunciare, transigere e desistere, nonché a proporre azione esecutiva, mobiliare e/o immobiliare delegandoVi a sottoscrivere per me il presente ed ogni atto del procedimento, ivi compresi eventuali motivi aggiunti.

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.

Eleggo domicilio con voi in Napoli, Via G. Melisurgo n. 4

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Ing. Giuseppe Racioppi

3357

3357

Reg. Avv. 3357

Prot. n. 5830

Del. 20.7.06

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
N. Prot. 0020261 Data 19/07/2006
METROCAMPANIA NORDEST
Dest. Avvocatura Settore; [...]

imprese affidatarie dei servizi di TPL di competenza di questo Ente, ravvisando, in relazione alla natura transitoria del contratto di Servizio Ponte, l'insussistenza di alcuna illegittimità circa la mancata previsione della revisione del corrispettivo in quanto elemento non obbligatorio del contratto, costituente contenuto eventuale e pertanto ritenuto correttamente omissso in relazione alla natura transitoria ed eccezionale della proroga".

Gli impugnati provvedimenti di diniego sono palesemente illegittimi; se ne chiede, pertanto l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 537 DEL 24 DICEMBRE 1993 - ECCESSO DI POTERE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ILLOGICITA' - IRRAZIONALITA'

Il provvedimento impugnato, con il quale l'Amministrazione Provinciale nega alla società ricorrente la revisione del corrispettivo previsto per l'espletamento del servizio di TPL (trasporto pubblico locale) affidato con il contratto indicato nelle premesse di fatto, è stato adottato in totale spregio alla normativa indicata in rubrica.

A tal fine, appare opportuno svolgere una breve disamina in ordine all'evoluzione normativa in materia di revisione dei prezzi per gli appalti pubblici.

In tal senso, va rilevato che il canone fondamentale della invariabilità dei prezzi, sancito per i contratti dello Stato dall'art. 326, della legge n. 2248 del 20/3/1865, all. F), è stato derogato con successivi provvedimenti legislativi.

In particolare, al fine di evitare che un eventuale squilibrio sinallagmatico

quella civilistica (art. 1664 c.c.), concordemente qualificata come dispositiva.

L'evoluzione normativa della revisione dei prezzi proseguiva con l'art. 33 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, il quale al secondo comma prevedeva che *"per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi"*.

L'art. 44, della legge n. 724/1994 (legge finanziaria 1993), sostituendo l'art. 6 della legge n. 537/1993, prevedeva, infine, al quarto comma che *"tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6 (forniti, cioè, alle Amministrazioni dall'ISTAT)"*.

Tale speciale disciplina revisionale di cui all'art. 6 della legge n. 537/93 risulta, allo stato, riferita esclusivamente al settore degli appalti di servizi e forniture.

Orbene, alla luce del quadro legislativo sinora illustrato è opportuno, al fine di definire l'applicabilità al caso di specie dell'art. 6, stabilire se tale disposizione abbia o meno carattere imperativo, nonché, qualora venisse riconosciuto tale carattere imperativo, andrà, allora, chiarita la sorte dei contratti stipulati dall'Amministrazione, che non prevedono, come nella specie, alcuna clausola espressa in tema di revisione dei prezzi.

Riguardo il primo profilo, la più recente giurisprudenza amministrativa è

Dalla citata giurisprudenza non sembra, dunque, potersi trarre altra conclusione se non quella che, nel caso *de quo*, le clausole dei contratti di servizio in esame, denegatorie del compenso revisionale, sono “nulle” e ai sensi dell'art. 1339 c.c., *ex lege*, sostituite dalla previsione di cui all'art. 6 cit.

Ciò in quanto, alla stregua degli indicati principi giurisprudenziali:

- a) le disposizioni di cui all'art. 6 citato, hanno carattere imperativo;
- b) le eventuali clausole contrattuali difformi sono nulle per contrasto con una norma imperativa;
- c) la previsione di cui all'art. 6 citato si inserisce automaticamente nel contratto.

Dalle considerazioni che precedono discende l'eclatante illegittimità dell'impugnato provvedimento di diniego, nella parte in cui non ha disposto la revisione del corrispettivo per l'espletamento del servizio di TPL.

A ciò si aggiunga che, nelle ipotesi di specie di affidamento del servizio pubblico di TPL, non possono trovare applicazione le previsioni di cui all'art. 1664 c.c., comma 1, *in parte qua* stabilisce che “*qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo*”.

Ciò in quanto la previsione codicistica in parola disciplina l'ipotesi che per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificate variazioni di mercato nei prezzi dei materiali e della mano d'opera; tale disciplina, come affermato

537/1993 costituisca norma speciale rispetto all'art. 1664 c.c.: mentre, infatti, quest'ultima disposizione risulta diretta a regolare l'istituto della revisione dei prezzi nei contratti di appalto, senza ulteriore definizione dei caratteri dei rapporti ai quali si applica, la prima si occupa di disciplinare compiutamente la medesima materia con puntuale riferimento ai contratti ad esecuzione periodica o continuativa con le pubbliche amministrazioni" (giurisprudenza citata, Consiglio di Stato, sentenza n. 2461/2002).

Resta, pertanto, confermata l'assoluta fondatezza della richiesta di revisione del corrispettivo mossa dalla società Sepsa, nonché, per l'effetto, la palese illegittimità dell'impugnato provvedimento di diniego.

Né alcun rilievo in senso contrario all'applicabilità dell'istituto della revisione dei prezzi ai contratti *de quibus* può assumere la circostanza, allegata dalla Provincia di Napoli con l'impugnato provvedimento, con il quale si fondava l'impugnato diniego sulla circostanza secondo la quale l'Ente intimato "per rimessa, provvede ad amministrare risorse trasferite

Sul punto, non può che risolutivamente rilevarsi che, alla stregua del chiaro tenore testuale dei contratti in esame, è la Provincia di Benevento parte dei contratti ponte in vigore e non la Regione Campania, soggetto erogatore dei trasferimenti. Ed è, pertanto, l'Amministrazione Provinciale che, in quanto parte contrattuale, deve procedere alla revisione del corrispettivo contrattuale.

Invero, da un lato, la Regione Campania ha sottoscritto il contratto, come emerge dalle premesse contrattuali, non in nome e per conto proprio, bensì esclusivamente "su specifica richiesta di avvalimento da parte della

annuale o "transitoria", bensì una durata convenzionale dal 1/1/2003 e "fino al subentro della nuova impresa" affidataria del servizio.

Si tratta cioè di un contratto, che ancorchè stipulato in virtù di una norma speciale di proroga di rapporti in essere, mantiene da un lato, il suo carattere sinallagmatico, dall'altra la sua durata ultrannuale; durata, si badi, non meramente eventuale, bensì pattiziamente dettata.

Ed in effetti, il contratto è ancora in corso ed ha effettivamente avuto durata pluriennale.

Cosicchè non può dubitarsi del conseguente ingresso della speciale disciplina revisionale ex art.6, applicabile a tutti i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.

P.T.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 co. 5 L. 23 dicembre 1999 n. 488, si dichiara che il valore del procedimento è indeterminabile.

Con vittoria di spese ed onorari.

Avv. Enrico Soprano

Avv. Alfonso Erra

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv.ti Enrico Soprano ed Alfonso Erra, nella qualità, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Napoli ho notificato l'atto che precede, debitamente sottoscritto, mediante consegna di copia conforme al suo originale a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., domiciliato per la carica in Benevento,